

e di venire a contatto con operatori di diverse nazionalità che richiedono omogeneità di trattamento e speditezza di processi e di procedure.

A partire dal 2001, per quanto riguarda l'Agenzia delle Dogane, al fine di poter disporre di una struttura flessibile in linea con le esigenze del commercio internazionale, a tutela degli interessi dell'Unione europea e dell'Italia, è stato avviato un processo destinato all'implementazione dell'organizzazione dell'Agenzia, anche attraverso un'ampia politica di decentramento delle attività, in modo da essere più vicini all'utenza ed alle sue esigenze.

E' stato dato, inoltre, forte impulso ad interventi innovativi finalizzati alla semplificazione degli adempimenti e ad investimenti di tipo progettuale, volti a migliorare il funzionamento delle strutture ed a sostenere il cambiamento. Tra questi ricordo brevemente i principali:

- il miglioramento quali-quantitativo dei servizi antifrode, con l'istituzione di una Struttura centrale di coordinamento e la organica sistemazione delle attività in sede regionale-territoriale, e con programmi di formazione specifica intesa a professionalizzare in modo adeguato gli addetti;
- l'affinamento dell'analisi dei rischi, con l'implementazione della relativa banca dati e la taratura dinamica dei parametri di rischio, oggettivi e soggettivi, per consentire una ricerca più mirata dei soggetti/operazioni da sottoporre a controllo; una crescente ed incisiva attività di "intelligence", anche in connessione con organismi comunitari ed internazionali, per il contrasto alle vecchie e nuove forme in cui si manifestano i tentativi di frode al bilancio comunitario e nazionale ed alle attività illegali;

- l'acquisizione di apparecchiature (scanner), deliberata dal Comitato di gestione nell'anno 2000, per rendere più sicure, più celeri e meno onerose, le operazioni doganali presso i più importanti porti nazionali e presso le dogane più interessate al traffico containerizzato; la costituzione di una banca dati delle immagini rilevate in sede di controllo attraverso le apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane ed alla Guardia di Finanza, al fine di creare una correlazione tra merce dichiarata, provenienza e destinazione, così da incrementare l'incisività e l'efficienza dei servizi di controllo e la deterrenza alle frodi; l'utilizzo degli scanner è stato progressivamente intensificato, attestandosi, nel primo semestre 2004 su una media mensile di circa 2600 controlli.
- il rafforzamento delle politiche di contrasto all'evasione tributaria mediante approcci di controllo mirati e selettivi (audit d'impresa e protocolli procedurali); la ricerca di "best-practices" al fine di individuare le prassi operative più efficaci ed economiche. Il tutto finalizzato a garantire il presidio della regolarità degli adempimenti; la tutela dei primari interessi dell'erario e della collettività; un'efficace azione di deterrenza; assicurando, nel contempo, il rispetto degli operatori corretti;
- la facilitazione del dialogo con le aziende e le imprese - attraverso tavoli di consultazione, accordi, memorandum, e strumenti telematici di colloquio - per mettere a punto strategie comuni contro le frodi, per individuare processi di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tali iniziative tendono a dare certezza di diritto agli operatori pubblici e privati e, nel contempo, ad evitare distorsioni di traffico e di indotto nel territorio doganale comunitario, che

potrebbero determinare conseguenze rilevanti sui livelli occupazionali dei singoli sistemi economici.

Per evidenziare la sempre maggiore attenzione che il legislatore dedica al mondo doganale, anche per contribuire al rafforzamento della competitività del sistema produttivo europeo, ritengo opportuno evidenziare che taluni dei sopra citati interventi, quali l'istituzione della "banca dati delle immagini", della "banca dati multimediale dei prodotti da tutelare" e dello "sportello unico doganale", derivano dalle disposizioni dirette alla tutela del *made in Italy* introdotte dalla legge finanziaria 2004. Tali disposizioni si inquadrano nell'ambito della lotta alle attività illegali, al fine di rendere più attrezzate e puntuali le amministrazioni a ciò preposte, con il preciso intento, quindi, di potenziare anche l'attività doganale.

Per cercare di rispondere tempestivamente alle esigenze di efficienza ed efficacia che quotidianamente si impongono ad una moderna organizzazione "aziendale", rilevante è anche la velocità di cambiamento dei modelli organizzativi e dei processi operativi, sempre più caratterizzati dalla continua evoluzione tecnologica e da una crescente presenza della componente informatica e degli scambi telematici con gli utenti dei servizi, per la velocizzazione degli scambi internazionali; l'obiettivo è la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure doganali, attraverso la creazione di un ambiente globale, privo di supporti cartacei (e-customs).

L'Agenzia delle Dogane ha quindi impostato i propri piani di sviluppo, anche anticipando le linee guida dettate a livello comunitario per e-customs, puntando anche su una dilatazione dell'innovazione tecnologica per agire e reagire in modo più rapido ed efficiente in un

contesto globalizzato ed in continua evoluzione. Grazie ad importanti investimenti dal 10 novembre 2003 è operativo il nuovo sistema informativo A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane e Accise). L'impostazione progettuale di AIDA è in fase con i piani di e-government, è coerente con i piani di sviluppo Comunitari e con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.). Attraverso la digitalizzazione delle attività doganali, coniugata ad un approccio single-window (sportello unico), si riducono drasticamente tempi, costi di transazione e numero di adempimenti, agevolando gli scambi commerciali, promuovendo la competitività delle imprese nazionali ed europee ed attirando nuove correnti di traffico. La peculiarità dell'attività di import/export impone questo approccio: è necessario operare in tempo reale ed eseguire in tempo reale i relativi controlli che coinvolgono anche altri enti ed amministrazioni, contestualmente al passaggio della merce. Oggi la dogana può qualificarsi come elemento nodale per svolgere le attività di istituto, proponendosi come punto di ingresso e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento, sfruttando le strutture informatiche già consolidate che consentono il dialogo telematico con gli operatori economici e l'accesso ai sistemi informatici degli altri enti che emettono autorizzazioni o certificazioni (un esempio di tale approccio è il progetto in corso di realizzazione per il controllo dei titoli di importazione ed esportazione in collaborazione con il Ministero delle attività produttive). Per trattare e controllare oltre 10.000.000 di dichiarazioni di import/export per anno, ci si basa quindi su un modello organizzativo e una prassi operativa strutturati per gestire in via telematica documenti ed informazioni di supporto. Il dialogo telematico è attivo per lo scambio di dati ed informazioni con altri enti ed amministrazioni nazionali ed internazionali,

grazie alla massima interoperabilità caratteristica del nuovo sistema. La dogana italiana offre quindi un servizio di sdoganamento in cui sono automaticamente integrati ¹ i controlli tributari ed extratributari basati su un'analisi dei rischi rimodulata ciclicamente a seguito dei risultati di controllo ottenuti. I dati acquisiti nel corso delle operazioni di sdoganamento (qualità e quantità delle merci, valore, modalità di trasporto, itinerari, soggetti, paesi di provenienza/destinazione..), costituiscono indicatori essenziali per il monitoraggio dei flussi commerciali e della catena logistica. Tale patrimonio informativo complessivo costituisce una risorsa a disposizione non solo dell'Agenzia delle dogane, ma anche di altri enti nazionali e internazionali (ISTAT, Commissione Europea,...) Per la loro tempestività di acquisizione potrebbero essere più intensamente sfruttati per l'elaborazione di analisi congiunturali e per la loro completezza anche a favore della pianificazione di interventi infrastrutturali..

Sempre molteplici sono gli impegni internazionali, accentuati nel 2003 in connessione con l'esercizio di turno, nel secondo semestre, della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, che ha richiesto la

¹ Al riguardo, si fa presente che la **metodologia di controllo delle dichiarazioni doganali** adottata a livello comunitario sulla base degli artt.68 e 71 del Codice doganale comunitario (Reg.(CE) n.2913/92), prevede l'utilizzo dell'**analisi dei rischi** quale strumento che permette di tutelare sia gli interessi finanziari - comunitari e nazionali - nonché di garantire l'efficienza dei controlli, avuto anche riguardo alle esigenze di velocizzazione dei traffici commerciali. Sulla base di tali consolidati principi, l'Amministrazione doganale si avvale, fin dal 1999, della procedura automatizzata del circuito doganale per la selezione delle dichiarazioni da controllare, caratterizzata dalle seguenti, principali fasi, sommariamente descritte:

- identificazione degli **indicatori di rischio** (fattori oggettivi e soggettivi che possono far sospettare il rischio di frode);
- individuazione dei **profili di rischio** (formulazione di un'ipotesi di frode) sulla base della somma degli indicatori di rischio eventualmente presenti e loro raggruppamento per settori;
- realizzazione della **procedura di riscontro degli esiti dei controlli**, che consente la taratura dinamica dell'intensità e della tipologia di controllo (fisico, documentale, nessun ulteriore controllo).

partecipazione e la cooperazione in seno a Comitati, gruppi di lavoro e Delegazioni, a supporto dell'azione di Governo, anche al fine di favorire l'introduzione nel Codice Doganale Comunitario di disposizioni volte ad assicurare una gestione integrata delle frontiere esterne, migliorando i livelli di sicurezza. Sempre a supporto dell'attività di Governo, l'Agenzia delle Dogane assicura, attraverso l'elaborazione di studi ed analisi, l'apporto di natura tecnica nei lavori di predisposizione di bozze normative e di provvedimenti che investono la competenza dell'Agenzia.

D'altronde, lo scenario in cui operano le Dogane è caratterizzato dalla una forte accelerazione del processo di integrazione europea – si pensi al recente ingresso, dal maggio 2004, di dieci nuovi Paesi nell'Unione Europea (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) e dalla crescente spinta alla globalizzazione degli scambi commerciali, con tutte le problematiche allo studio della presente indagine conoscitiva. Ne consegue, come già accennato, una più accentuata connotazione della Dogana quale agente regolatore dei traffici commerciali, nazionali ed internazionali. Tutto ciò richiede, in particolare per le attività portuali ed aeroportuali uno standard di efficienza notevole ed un'adeguata dotazione organica per assicurare la qualità e quantità di servizi nonché la competitività che deve caratterizzare la struttura doganale italiana, rispetto alle altre dell'Unione europea, per la sua collocazione nel Mediterraneo che le assegna un ruolo di traino nello sviluppo del traffico internazionale, in quanto snodo e collegamento primario da e per i paesi Nordafricani e dell'Oltre Suez ed i Paesi del Centro/Est Europeo.

Non posso non citare, inoltre, anche l'impegno dell'Agenzia per fronteggiare alcune emergenze – peraltro perduranti, o comunque

sempre incombenti - connesse con un contesto socio-politico particolarmente critico, che hanno richiesto il rafforzamento di metodi e sistemi di controllo nel settore del traffico merci e viaggiatori, soprattutto nei porti e negli aeroporti internazionali. In particolare,

- lo stato di allerta conseguente al fenomeno del terrorismo internazionale incrementatosi dopo l'11 settembre 2001, In tale contesto L'Agenzia delle Dogane, al pari di altre amministrazioni doganali comunitarie ha sottoscritto un protocollo di intesa con l'amministrazione doganale USA nell'ambito della CSI (Container Security Iniziative). La CSI impone un elevato standard di qualità dei controlli, ai fini della sicurezza, sui containers diretti negli USA. Il livello di controlli assicurato dall'Agenzia ha garantito l'accREDITAMENTO di 5 porti sui 40 porti presi in considerazione, a livello mondiale, dall'iniziativa, evitando deviazioni di traffico commerciale a scapito dei porti nazionali.
- la diffusione di epidemie (BSE, SARS, febbre aviaria);
- il ~~commercio~~ commercio di merci contraffatte, problematica che investe oramai, non più pochi e selezionati beni di lusso, ma anche e maggiormente prodotti di largo consumo, non ultimi quelli del settore alimentare.

In merito a tale ultimo punto, rilevante è l'impegno per quella che, per un certo periodo, dagli organi di stampa è stata definita "l'emergenza Cina", soprattutto nel porto di Napoli, dove l'avvento sul mercato manifatturiero di prodotti cinesi ha richiesto interventi mirati che hanno consentito di porre sotto controllo tale situazione.

In generale, è sempre più impegnativa l'attività volta a contrastare il **commercio** di merci contraffatte, che comporta, sia per i legittimi titolari di diritti sui prodotti, sia per i consumatori, rischi di varia natura connessi con la commercializzazione di prodotti che talvolta non rispondono neanche a criteri minimi di sicurezza stabiliti per legge (si pensi a prodotti elettrici, giocattoli o medicinali).

COOPERAZIONE DOGANALE E COMPETITIVITÀ: INIZIATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI

Nell'ambito di tale programma strategico, un ruolo di assoluto rilievo deve essere attribuito al rafforzamento della cooperazione tra le Autorità doganali, che devono intensificare il coordinamento dei rispettivi servizi, lo scambio di informazioni e la promozione di sinergie per contrastare con tempestività ed efficacia le frodi ed i traffici illeciti sviluppare elevati standard operativi ed introdurre anche parametri di sicurezza nell'effettuazione dei controlli.

Non a caso tali obiettivi sono espressamente indicati, quali strumenti prioritari ed irrinunciabili, nella Comunicazione della Commissione europea sul ruolo delle dogane nella gestione integrata delle frontiere esterne, presentata al Consiglio UE nel luglio 2003, e nelle relative Conclusioni formalmente approvate dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze del 4 novembre 2003, nella Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 **relativa alla creazione di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio** (e-customs), e nella Risoluzione del Consiglio per una strategia di cooperazione doganale del 2 Ottobre 2003.

In tali documenti viene confermato il ruolo centrale delle dogane nel controllo di tutti i tipi di merci che attraversano le frontiere dell'UE e si sottolinea l'importanza di intensificare la collaborazione e lo scambio di informazioni - mediante adeguati sistemi telematici - sia tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri che tra queste e le altre Amministrazioni o Agenzie (veterinarie, sanitarie e di polizia) che, a motivo dei propri compiti istituzionali, intervengono nei controlli alle frontiere. Non ha invece trovato puntuale riscontro la proposta italiana di procedere ad un'armonizzazione delle sanzioni, volta ad eliminare la potenzialità distorsiva derivante dal diverso trattamento sanzionatorio delle infrazioni commesse dagli operatori economici nei diversi stati membri.

In tutti i citati documenti viene, infine, evidenziata la necessità di aumentare la cooperazione con i Paesi terzi, specie quelli delle aree limitrofe. A tal fine la Comunità europea ha sviluppato una articolata rete di relazioni esterne partecipando ad accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

In particolare, sono stati sottoscritti numerosi accordi di cooperazione ed assistenza reciproca nel settore doganale con i Paesi terzi con i quali la Comunità stessa ha contiguità geografica o significativi rapporti commerciali.

In virtù di tali accordi le autorità doganali delle parti contraenti si impegnano:

- ad agevolare la legittima circolazione delle merci;
- a scambiare le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, ivi comprese quelle relative ai metodi utilizzati per operazioni illegittime o illecite, nonché sulle tecniche

applicative che potrebbero rivelarsi utili per contrastare le violazioni doganali;

- a ricercare, sviluppare e sperimentare, nei limiti delle risorse disponibili, nuove procedure doganali;
- a collaborare nel settore della formazione e degli scambi di personale e per le altre tematiche che possano richiedere un'azione congiunta;
- ad operare per semplificare, armonizzare ed informatizzare le procedure doganali, tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali in materia.

A tal proposito va sottolineato che le intese bilaterali costituiscono da sempre strumenti privilegiati per contemperare azioni di controllo efficaci ed incisive con lo snellimento delle operazioni commerciali e la semplificazione dei connessi adempimenti procedurali.

In questo settore l'Amministrazione doganale italiana è particolarmente attiva ed ha già concluso accordi bilaterali intergovernativi di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con 23 Paesi².

Altri accordi sono in via di definizione: nel giugno scorso è stato parafato il testo dell'accordo con il Brasile; nel corso del mese di ottobre p.v. sarà firmato l'accordo con l'Iran; sono in corso negoziati con la Libia, la Corea, l'Argentina, il Cile e la Cina. In particolare con quest'ultima i negoziati sono stati avviati sin dal 1995 e ripresi in occasione di visite di delegazioni cinesi ad alto livello avvenuti negli anni successivi. Entro la fine del prossimo mese di ottobre è prevista una visita in Italia del Direttore Generale dell'Amministrazione doganale cinese.

² Albania, Algeria, Austria, Bielorussia, Cipro, Croazia, Federazione Russa, Finlandia, Israele, Jugoslavia, Macedonia, Malta, Marocco, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, USA, Ucraina, Uzbekistan, Repubblica Moldova, Norvegia.

Si evidenzia che in virtù degli accordi di specie è possibile realizzare una effettiva collaborazione che, per quanto concerne gli aspetti più propriamente tecnico-doganali, riguarda lo scambio di informazioni finalizzato ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e delle imposte, con specifico riferimento alla determinazione del valore soggetto a dazio, all'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti e le restrizioni e le misure di sorveglianza su determinati prodotti, alla corretta classificazione tariffaria delle merci ed individuazione dell'origine delle stesse, nonché alla lotta alla contraffazione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

"MADE IN ..." E CONTRAFFAZIONE

La tutela della produzione nazionale ha assunto un particolare rilievo, soprattutto in relazione alla significativa presenza, sul mercato interno, di quote sempre maggiori di merci provenienti da paesi esteri - prevalentemente appartenenti all'area dell'Estremo Oriente - che stanno velocemente erodendo ambiti produttivi storici comunitari, tra i quali alcuni settori tradizionali del "made in Italy" : tessile e abbigliamento, accessori (scarpe, borse, pelletteria in genere), materiali per l'edilizia (rivestimenti, rubinetterie, materiale elettrico e per l'illuminazione).

Tali prodotti, spesso, sono introdotti nel territorio comunitario in violazione alla normativa che salvaguarda presidi ritenuti imprescindibili dall'Unione europea quali la salute pubblica, i diritti di proprietà intellettuale, l'affidamento dei consumatori sulla qualità e l'origine dei prodotti.

L'apposizione del marchio di fabbrica sulle merci e l'etichettatura delle stesse, vengono spesso confuse o considerate unitariamente all'atto

dell'importazione o della commercializzazione dei prodotti, ma in realtà attengono due diverse e distinte fattispecie normative.

Il marchio, prende a riferimento il segno, che contraddistingue l'impresa, e che identifica chiaramente il prodotto sul quale esso è apposto creando un legame con il produttore mentre l'etichetta contiene informazioni sulle caratteristiche del prodotto stesso.

Di conseguenza, l'utilizzo fraudolento di marchi registrati configura l'ipotesi di reato di contraffazione mentre l'apposizione di informazioni sulla provenienza/origine non veritiere, quello di falsa o fallace indicazione di provenienza/origine.

L'apposizione delle etichette di provenienza/origine - c.d. "made in...", invece, non ha nulla a che vedere con i marchi ed è, a sua volta, collegata alle regole di origine non preferenziali.

Lo sviluppo di nuove realtà economiche in ambito mondiale e la naturale espansione verso il mercato di tali entità non sono fenomeni storicamente nuovi; ciò che caratterizza e, in parte, desta preoccupazione nella attuale fase di espansione delle "tigri" dell'Estremo Oriente (Cina, innanzi tutto, ma anche India, Taiwan, Thailandia, per fare alcuni esempi) sono i modelli di sviluppo produttivo di tali Paesi, nonché la loro estrema velocità di espansione sui mercati internazionali, non disgiunta - almeno per quanto riguarda il "modello cinese" in Italia - da una significativa presenza di "enclave" di cittadini cinesi nel nostro Paese, che costituiscono una testa di ponte per l'inserimento, nel mercato nazionale, della produzione orientale (soprattutto nella fase della commercializzazione).

E' indubbio che il complesso sistema di regole che disciplina, sul piano giuridico internazionale e comunitario, il sistema degli scambi commerciali, costituisce il contesto generale in cui ricondurre anche il

particolare segmento del commercio tra l'Europa e l'Asia. Tale cornice sovranazionale, arricchita con gli apporti che le legislazioni nazionali sono in grado di offrire, anche in attuazione del principio della sussidiarietà, dovrebbe comportare l'attenuazione, se non la scomparsa, degli squilibri congiunturali derivanti dal confronto, sul mercato, tra sistemi economici in fase di crescita e sistemi in fase di stagnazione o recessione, favorendo lo sviluppo del commercio lecito e contrastando efficacemente gli illeciti e le frodi che contraddistinguono, come ormai noto, le operazioni relative a merci contraffatte ovvero recanti false o fallaci indicazioni.

All'opera di costruzione delle regole, affidata al legislatore, va ovviamente affiancato il governo delle stesse nonché l'azione di prevenzione e contrasto degli illeciti a cura delle autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle dogane, istituzionalmente e naturalmente vocata a garantire la legalità e, quindi, la regolarità, del commercio internazionale.

MADE IN ITALY

Passando a considerare più da vicino il ruolo della dogana nella tutela del "made in Italy" è utile rammentare che il bene giuridico perseguito dal legislatore con le disposizioni dirette a reprimere le false e/o fallaci indicazioni di origine/provenienza apposte o rinvenibili sulle merci è, in via principale, la protezione del consumatore, sia sotto il profilo informativo (affidamento che lo stesso fa sui prodotti che recano segni, marchi o quant'altro possa far ritenere che gli stessi abbiano un livello di qualità adeguato alla "notorietà" del produttore o del paese di produzione), che della rispondenza della merce stessa ai requisiti di sicurezza.

La normativa di cui può avvalersi oggi l'Agenzia delle dogane per lo specifico settore si colloca su due livelli: internazionale e nazionale. Manca tra i due piani un raccordo di portata comunitaria che abbia caratteristiche di generalità ed obbligatorietà.

Strumenti internazionali.

L'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, successivamente rivisto in più occasioni, stabilisce (all'art. 3) che il venditore ha la facoltà di indicare, sui prodotti importati, il suo nome o il suo indirizzo; qualora si avvalga di tale facoltà, egli ha l'obbligo di indicare, accanto al nome o all'indirizzo, il Paese ovvero il luogo di fabbricazione o di produzione dell'oggetto importato.

Tale Accordo internazionale è stato recepito nell'ordinamento nazionale con legge n. 676 del 1967 e reso operativo con il D.P.R. n. 656 del 26 febbraio 1968, che stabilisce le modalità di intervento dell'autorità doganale. In particolare, tale decreto dispone che, quando gli uffici doganali hanno il fondato sospetto che le merci ad essi presentate rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, procedono al fermo dei prodotti stessi dandone immediata notizia all'Autorità giudiziaria - che disporrà in merito all'eventuale conferma del provvedimento adottato dalla dogana, applicando, se del caso, sanzioni di natura penale - ed agli interessati.

Lo stesso decreto stabilisce, altresì, che trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione all'Autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro delle merci, l'Ufficio doganale possa restituire la merce all'interessato, previa rimozione delle indicazioni false o fallaci.

Strumenti comunitari: prospettive

Le disposizioni dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni non sono state riprese nella legislazione doganale comunitaria, né esistono norme specifiche che regolino ed obblighino l'apposizione di indicazioni di provenienza/origine sulle merci. Gli unici riferimenti comunitari in materia riguardano il diritto del consumatore alla corretta informazione.

A livello dell'Unione europea solo 12 Stati membri hanno aderito all'Accordo di Madrid (Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Ungheria).

Una tale situazione non è certamente coerente con il mercato interno, potendo le merci munite di indicazioni false o fallaci essere immesse in libera pratica in uno degli Stati membri che non hanno aderito all'Accordo stesso, per poi circolare nel territorio della comunità senza vincoli di carattere doganale e giungere anche sul mercato italiano.

Anche se sul territorio nazionale la repressione delle false o fallaci indicazioni sulle merci si spinge fino alla fase della commercializzazione, a mezzo dell'intervento delle forze di polizia, occorre rilevare che la mancanza di una disciplina comunitaria di carattere doganale è suscettibile di provocare distorsioni del mercato interno - che possono verificarsi ogni qualvolta non vi sia una omogenea applicazione delle norme sostanziali e/o procedurali (ivi compreso il sistema sanzionatorio amministrativo) da parte degli Stati dell'Unione europea a fronte di una medesima fattispecie - ed una più difficile tutela dei produttori e dei consumatori nelle fasi successive al "momento doganale" - tenuto conto della polverizzazione dei punti di vendita sul mercato nazionale.

Oltre all'auspicabile inserimento delle disposizioni dell'Accordo di Madrid nel Codice doganale comunitario, si fa presente che, per quanto riguarda la disciplina dell'etichettatura dell'origine delle merci, la Commissione europea, su impulso della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione, sta riflettendo sulla opportunità di presentare, al Comitato sulla politica commerciale, previsto dall'art. 133 del Trattato CE³, una proposta per l'introduzione di un marchio ovvero di un'etichettatura di origine delle merci.

Tale marchio, che sarebbe collegato alle regole di origine non preferenziale vigenti nella Comunità⁴ (artt. da 22 a 27 del Codice doganale Comunitario), avrebbe carattere obbligatorio per talune merci/categorie di merci importate da Paesi terzi e facoltativo per quelle fabbricate nella Comunità.

Le motivazioni che hanno sostanzialmente ispirato tale approccio sono:

³ art. 133, Trattato C.E.

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un **Comitato speciale** designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi.

⁴ L'origine non preferenziale è, in linea generale, attribuita a tutte le merci originarie da Paesi terzi, significando per "originarie" quelle interamente ivi ottenute, nonché alle merci originarie di altri Paesi terzi che in tale località abbiano subito una trasformazione sostanziale. Esistono regole particolari per specifici settori (ad esempio: tessili). Dette regole attualmente non sono ancora armonizzate a livello mondiale ed a tal riguardo si riunisce presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio di Ginevra un apposito Comitato denominato Comitato Regole di Origine (C.R.O.) con il compito di procedere in tal senso. Da ciò ne deriva che a tutt'oggi, ciascun Membro della predetta Organizzazione applica le proprie regole di origine non preferenziale e, conseguentemente, le proprie eventuali regole di etichettatura